

## INDICE

<i>Articolo</i>	<i>1</i>	<i>Definizione</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Articolo</i>	<i>2</i>	<i>Svolgimento dell'attività</i>	<i>Pag. 1</i>
<i>Articolo</i>	<i>3</i>	<i>Attività svolta presso il domicilio dell'esercente</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Articolo</i>	<i>4</i>	<i>Domanda per ottenere l'autorizzazione</i>	<i>Pag. 2</i>
<i>Articolo</i>	<i>5</i>	<i>Commissione comunale consultiva</i>	<i>Pag. 2 - 3</i>
<i>Articolo</i>	<i>6</i>	<i>Requisiti dei locali</i>	<i>Pag. 3</i>
<i>Articolo</i>	<i>7</i>	<i>Requisiti dell'arredamento</i>	<i>Pag. 3 - 4</i>
<i>Articolo</i>	<i>8</i>	<i>Attrezzature, apparecchi e biancheria</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo</i>	<i>9</i>	<i>Pulizia degli addetti</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo</i>	<i>10</i>	<i>Visite mediche degli addetti</i>	<i>Pag. 4</i>
<i>Articolo</i>	<i>11</i>	<i>Impiego di solventi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo</i>	<i>12</i>	<i>Controlli sanitari</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo</i>	<i>13</i>	<i>Tariffe, orari e avvisi</i>	<i>Pag. 5</i>
<i>Articolo</i>	<i>14</i>	<i>Nuovi esercizi</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo</i>	<i>15</i>	<i>Trasferimenti</i>	<i>Pag. 6</i>
<i>Articolo</i>	<i>16</i>	<i>Subingressi</i>	<i>Pag. 6 - 7</i>
<i>Articolo</i>	<i>17</i>	<i>Ampliamenti</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Articolo</i>	<i>18</i>	<i>Attivazione degli esercizi</i>	<i>Pag. 7</i>
<i>Articolo</i>	<i>19</i>	<i>Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione</i>	<i>Pag. 7 - 8</i>
<i>Articolo</i>	<i>20</i>	<i>Controlli</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo</i>	<i>21</i>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pag. 8</i>
<i>Articolo</i>	<i>22</i>	<i>Disposizioni finali e transitorie</i>	<i>Pag. 8 - 9</i>
<i>Articolo</i>	<i>22 bis</i>	<i>Adeguamento attività di solarium</i>	<i>Pag. 9</i>
<i>Articolo</i>	<i>23</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>Pag. 9</i>

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

## Art. 1

### *Definizione*

1. L'attività di estetista, dovunque sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, dovrà essere svolta nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 04/01/1990, n° 1, della legge regionale **02/01/2003, n° 3**, nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. E' esclusa dall'attività di estetista qualsiasi prestazione a finalità terapeutica.

## Art. 2 \*

### *Svolgimento dell'attività*

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale, ***anche quando l'attività è svolta presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuata a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali.***
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, entro 90 giorni dalla data della presentazione della domanda dell'interessato, sentito il parere consultivo della commissione di cui all'art. 5 del presente regolamento ed a seguito dell'accertamento dei seguenti requisiti:
  - a) del compimento del 18<sup>mo</sup> anno di età;
  - b) dell'avvenuta costituzione, mediante regolare atto, qualora si tratti di società;
  - c) della qualificazione professionale del richiedente, ***o del preposto all'attività nel caso di società;***
  - d) dei requisiti igienico-sanitari dei locali destinati allo svolgimento dell'attività;
3. Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione il diniego della stessa, opportunamente motivato, dovrà essere comunicato all'interessato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o parrucchiere in forma di impresa esercitata nella medesima sede nel rispetto di entrambi i regolamenti che disciplinano le due attività. In tale caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio delle rispettive attività.
5. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o a posteggio.

#### **Note:**

\*Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 31/05/04

### **Art. 3**

#### *Attività svolta presso il domicilio dell' esercente*

1. L'attività di estetista può essere svolta presso il domicilio dell'esercente o presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti nel presente regolamento, all'art. 6.

### **Art. 4 \***

#### *Domanda per ottenere l'autorizzazione*

1. Al fine di ottenere l'autorizzazione gli interessati dovranno presentare al Sindaco apposita istanza in carta legale nella quale dovranno essere indicate le generalità del titolare, nonché l'esatta ubicazione del locale ove l'attività verrà svolta.
2. Alla stessa dovranno essere allegati:
  - a) certificato attestante la qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge 04/01/1990 n° 1;
  - b) pianta planimetrica del locale;
  - c) copia dell'atto costitutivo della Società, se esistente;
  - d) attestazione dell'U.S.L. circa la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari dei locali e dell'apparecchiatura elettromeccanica che verrà utilizzata durante l'esercizio dell'attività in virtù dell'allegato della legge 04/01/1990, n. 1;
3. Il richiedente, all'atto della presentazione dell'istanza, può riservarsi di allegare il documento di cui alla lettera d), a condizione che si impegni a produrlo prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. In detta ipotesi viene avviato ugualmente il procedimento diretto, sia all'acquisizione del parere da parte della Commissione di cui al successivo art. 5, sia all'espletamento degli altri adempimenti istruttori.
5. Qualora il richiedente non produrrà, nel termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda, i documenti che si è riservato di allegare, la domanda stessa verrà definitivamente respinta, salvo proroga del termine, per motivi di comprovata necessità, da parte del Sindaco.

### **Art. 5 \***

#### *Commissione comunale consultiva*

1. Ai sensi dell'art. 28 della legge Regionale 02/01/2003 n° 3 è istituita una commissione comunale presieduta dal Sindaco o suo delegato e composta da n. 3 rappresentanti delle categorie artigianali del settore estetico, da n. 3 rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali, da un medico designato dall'U.S.L., dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato e da un

**Note:**

\*Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 31/05/04

- rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.
2. ***I rappresentanti delle categorie artigianali del settore estetico e i rappresentanti dalle organizzazioni sindacali saranno nominati dal Sindaco tra le designazioni fornite dalle rispettive organizzazioni maggiormente rappresentative sul territorio.***
  3. La Commissione comunale esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sulla redazione e modifiche del regolamento, sulle istanze di rilascio di nuove autorizzazioni e su quelle di trasferimento di sede di esercizi preesistenti.
  4. In sede di prima convocazione la riunione della Commissione è valida qualora siano presenti metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, per la validità della riunione, è sufficiente la presenza di 3 componenti. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

### **Art. 6 \***

#### *Requisiti dei locali*

1. I locali dove si intende esercitare l'attività di estetista devono possedere i requisiti di agibilità stabiliti dai regolamenti di edilizia ed igiene comunali. Essi devono consentire il buono stato di pulizia e manutenzione e, limitatamente a quelle attività che hanno lavoratori dipendenti, devono rispettare le norme del D.L.vo 626/94 e DPR 303/56.
2. L'ampiezza dei locali di lavoro deve consentire la disponibilità di almeno 3 mq per ciascun posto di lavoro.
3. I servizi annessi dovranno essere adeguati in rapporto all'entità dell'esercizio. Gli stessi dovranno avere i seguenti requisiti:
  - a) ***Pavimenti e pareti facilmente lavabili e disinfettabili;***
  - b) illuminazione ed aerazione adeguate, ***in caso di carenze strutturali è ammesso l'uso di idonei sistemi integrativi di ventilazione meccanica al fine di garantire adeguate condizioni microclimatiche ;***
  - c) disponibilità di acqua corrente calda e fredda;
  - d) scarico ad acqua corrente;
  - e) divieto di comunicazione diretta dei locali WC con i locali di lavoro.

### **Art. 7**

#### *Requisiti dell'arredamento*

1. L'arredamento, in materiale lavabile, dovrà consentire facile pulizia e disinfezione.
2. Le poltrone ed i lettini dovranno essere rivestiti in materiale lavabile e coperti con carta rinnovabile dopo ogni esercizio.
3. La biancheria usata dovrà essere riposta in appositi recipienti chiusi.

**Note:**

*\*Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 31/05/04*

4. E' inoltre fatto divieto di utilizzare i locali per il pernottamento di persone o l'utilizzo per altri scopi.

### **Art. 8**

#### *Attrezzature, apparecchi e biancheria*

1. Le attrezzature, gli apparecchi, le suppellettili, la biancheria pulita ed i prodotti in genere dovranno essere conservati in ordine in appositi armadi chiusi o scaffalature.
2. Tutti gli attrezzi ed in particolare i taglienti, le forbici ed i pennelli dovranno essere di volta in volta puliti dopo l'uso con disinfettanti e successivamente sterilizzati con idonee apparecchiature.
3. Ciascun capo di biancheria non potrà essere utilizzato che per un solo cliente.

### **Art. 9**

#### *Pulizia degli addetti*

1. Il personale deve avere la massima pulizia con riguardo speciale alle mani, alle unghie ed indossare un idoneo camice. Prima di iniziare ciascun servizio il personale dovrà lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

### **Art. 10**

#### *Visite mediche degli addetti*

1. Chiunque intende intraprendere in proprio o alle dipendenze di terzi l'attività di estetista, dovrà essere in possesso del libretto sanitario regolarmente rinnovato. L'esercente ne curerà la conservazione e dovrà esibirlo ad ogni richiesta della Forza Pubblica e del personale addetto alla vigilanza.
2. Il mancato possesso del libretto sanitario o il suo mancato rinnovo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione.
3. Nell'ambito delle ditte che hanno lavoratori dipendenti, gli stessi dovranno essere dotati di adeguati mezzi di protezione e, coloro i quali saranno esposti ai rischi previsti dal D.L.vo 626/94 e DPR 303/56 dovranno sottoporsi a visita preventiva e periodica da parte di "medico competente".

### **Art. 11**

**Note:**

\*Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 31/05/04

## *Impiego di solventi*

1. Le operazioni con impiego di solventi o sostanze volatili dovranno essere sempre seguite da abbondante aerazione degli ambienti e, ove possibile, dovranno essere utilizzati aspiratori localizzati.
4. Per le applicazioni di etere si dovrà attentamente controllare che nell'esercizio non vi siano fiamme e non si fumi.
5. Le persone alle quali si praticano applicazioni dovranno essere circondate da un paravento in materiale ignifugo quando l'applicazione medesima non avvenga in compartimenti a stanze individuali chiuse.
6. E' vietato l'uso di saponi, cosmetici, tinture ecc. preparate con composti velenosi anche se non ne sia proibito l'impiego. Inoltre dovrà essere comprovata la rispondenza alle norme di legge sia per la composizione sia per l'impiego cui sono destinati dei preparati, lozioni, prodotti di bellezza, cosmetici, unguenti, pomate ecc. e dei recipienti nei quali sono contenuti, ove, nel caso, potranno essere prelevati campioni per eventuali controlli analitici.

## **Art. 12**

### *Controlli sanitari*

1. Qualora nell'esercizio dell'attività vengano riscontrate deficienze, inconvenienti o irregolarità sanitarie il Sindaco, su proposta della U.S.L., impone le migliori e le cautele ritenute necessarie per eliminarle.
2. Se i titolari dell'autorizzazione non le attuassero nel termine ingiunto dal Sindaco, salvo le pene sancite per i contravventori, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività potrà essere sospesa fino a quando non verranno eseguiti gli interventi richiesti. In caso di recidiva l'autorizzazione potrà essere revocata.

## **Art. 13**

### *Tariffe, orari e avvisi*

1. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre nel locale in modo ben visibile le tariffe e l'orario di apertura e chiusura dello stesso.
2. Gli orari sono stabiliti dal Sindaco sentite le organizzazioni di categoria.
3. Nei locali dovrà altresì essere esposto, in modo visibile al pubblico, un avviso in conformità al modello approvato dalla Giunta Regionale che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.

#### **Note:**

\*Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 31/05/04

## **Art. 14\***

### *Nuovi esercizi*

1. Al fine di assicurare uno sviluppo del settore compatibile con le esigenze effettive dell'utenza sono ammessi, in relazione alla popolazione residente e fluttuante, alla sua composizione ed alla sua distribuzione sul territorio un numero massimo di **15 (quindici)** laboratori di estetica.
2. Il nuovo esercizio non deve essere adiacente o di fronte ad altro preesistente, ma deve avere una distanza minima di metri **50 (cinquanta)** ; ***per il calcolo delle distanze si tiene conto degli attraversamenti pedonali obbligatori, nonché degli ostacoli esistenti, siano naturali o artificiali purché a carattere permanente.***
3. ***Al rilascio delle autorizzazioni per l'attività di estetista ubicate all'interno di esercizi ricettivi alberghieri non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a condizione che l'autorizzazione sia limitata ai soli clienti alloggiati all'interno delle strutture stesse. Le autorizzazioni previste dal presente comma non sono cedibili separatamente dall'attività alberghiera alla quale sono annesse; in caso di chiusura definitiva dell'attività principale le stesse saranno revocate.***

## **Art. 15 \***

### *Trasferimenti*

1. Il trasferimento di sede dell'esercizio nell'ambito del territorio comunale è possibile previa presentazione di apposita istanza al Sindaco in carta legale alla quale dovranno essere allegati i documenti di cui all'art. 4, comma 2°, lettere b) e d).
2. L'autorizzazione sarà rilasciata, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 5, ***nel rispetto della distanza minima tra esercizi di metri 50, con le modalità stabilite dall'art. 14.***

## **Art. 16 \***

### *Subingresso*

1. Il trasferimento dell'esercizio, per atto tra vivi o per causa di morte, comporterà di diritto il trasferimento dell'autorizzazione in capo al subentrante sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante dimostri di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma, lettera c).
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui al precedente comma può proseguire l'attività del dante causa a condizione che presenti apposita istanza di subingresso al Sindaco.
3. Nel caso di trasferimento di gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata al subentrante ha validità per tutta la durata del relativo contratto. Alla cessazione o risoluzione del medesimo il dante causa ha diritto ad ottenere una nuova

#### **Note:**

*\*Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 31/05/04*

autorizzazione sempre che dimostri la persistenza dei requisiti relativi alla qualificazione professionale.

4. In caso di morte del titolare, gli eredi possono, in deroga a quanto disposto dai commi precedenti, ottenere l'intestazione dell'autorizzazione, per un periodo di 5 anni, ai sensi del 3° comma dell'art. 5 della legge 08/08/1985 n° 443, ove comprovino che l'attività venga esercitata da persone aventi la qualifica professionale; scaduto il quinquennio, senza che gli stessi comprovino il possesso della qualificazione professionale, l'autorizzazione decade di diritto.

### **Art. 17** *Ampliamenti*

1. Sono consentiti gli ampliamenti di superficie dell'esercizio a condizione che gli stessi rispondano ai requisiti indicati nel presente regolamento.

### **Art. 18** *Attivazione degli esercizi*

1. In caso di apertura di nuovi esercizi o di trasferimento di sede, il titolare deve iniziare l'attività entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
2. In caso di subingresso, il subentrante non in possesso dei prescritti requisiti deve acquisirli entro 6 mesi dalla data di presentazione della relativa istanza e deve attivare l'esercizio entro il termine di cui al comma precedente.
3. E' data facoltà al Sindaco di prorogare i termini di cui sopra di ulteriori 6 mesi per cause di forza maggiore o per altri gravi e comprovati motivi non imputabili agli interessati.

### **Art. 19 \*** *Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione*

1. Il Sindaco previa diffida può sospendere l'autorizzazione in caso di reiterata applicazione delle sanzioni ***afferenti a violazioni delle disposizioni del presente regolamento, previste dal comma 2° dell'articolo 31 della legge regionale 02/01/2003 n° 3.***
2. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.
3. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal Sindaco:
  - a) quando l'attività non venga iniziata entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, ***salvo proroga come disciplinata all'articolo precedente;***

**Note:**

\*Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 31/05/04

- b) quando l'attività non venga svolta per un periodo superiore a 3 mesi, tranne i seguenti casi, nei quali il Sindaco può consentire la sospensione dell'attività fino a 18 mesi:
- I) per gravi indisponibilità fisiche o altri gravi e comprovati motivi;
  - II) per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscano l'esercizio dell'attività;
  - III) per lavori di ristrutturazione dei locali.

## **Art. 20** *Controlli*

1. La vigilanza sulle norme del presente regolamento è demandata al personale preposto della competente U.S.L., agli appartenenti alla Polizia Municipale, nonché a tutti gli altri ufficiali ed agenti preposti al controllo di cui all'art. 13 della legge 24/11/1981, n. 689.

## **Art. 21 \*** *Sanzioni*

1. *Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:*
  - a) *da Euro 50,00 a Euro 250,00 per la mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, gli orari, il calendario di apertura, nonché l'esposizione dell'avviso di cui all'art. 29, comma 3 della Legge regionale*
  - b) *da Euro 100,00 a Euro 500,00 per la mancata osservanza della disciplina delle tariffe professionali;*
  - c) *da Euro 150,00 a Euro 775,00 per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie sulla base dei rapporti all'uopo trasmessi al Comune.*
2. *All'accertamento delle suddette violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24/01/1981 n. 689 e alla legge regionale 02/12/1982, n. 45.*
3. *Per le violazioni di cui al presente articolo, l'autorità competente a ricevere i rapporti è il Sindaco. I proventi delle relative sanzioni amministrative pecuniarie sono incamerati dal Comune.*
4. *Sono fatte salve le competenze inerenti l'accertamento di violazioni in materia igienico-sanitaria.*

## **Art. 22** *Disposizioni finali e transitorie*

1. Per novanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente regolamento, le imprese che già esercitano l'attività di estetista sono autorizzate a continuare l'attività stessa ai sensi dell'art. 11 della Legge 04/01/1990 n°1.
2. Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, il Sindaco provvede, entro centoventi giorni dalla

**Note:**

\*Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 31/05/04

richiesta, a fissare un termine, non superiore a 12 mesi, per gli adeguamenti necessari.

3. Le imprese già autorizzate ad esercitare l'attività di estetista alla data di approvazione delle presenti modifiche regolamentari, sono autorizzate a continuare l'attività per 90 giorni successivi alla pubblicazione della deliberazione di approvazione delle modifiche al presente regolamento e comunque, fino all'accertamento da parte della A.S.L. competente della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari.
4. Qualora dalle verifiche della A.S.L. risulti che le attività in questione non rispondono ai requisiti previsti dal vigente regolamento, il Comune, provvederà a fissare un termine per gli adeguamenti necessari.

### **Art. 22 Bis**

#### *Adeguamento attività di solarium*

1. L'attività di solarium, intesa anche quale semplice messa a disposizione del pubblico di lampade abbronzanti UVA dei tipi previsti dall'elenco allegato alla L. 1/1990, è soggetta alla disciplina dell'attività di estetica di cui al presente regolamento.
2. Le attività di solarium esistenti alla data di approvazione della presente norma sono tenute ad adeguarsi a quanto previsto dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunale in materia di estetica. Ad esse non si applica la distanza minima da altre attività preesistenti di cui al comma 2° dell'art.14 del presente regolamento.
3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetica, limitatamente alla regolarizzazione dei solarium di cui al comma precedente, può essere concessa anche in deroga al contingente massimo di esercizi autorizzabili. In ogni caso dette autorizzazioni sono computate ai fini del rilascio di altre autorizzazioni di estetica.
4. Al fine dell'adeguamento di cui al comma precedente potrà essere concessa proroga di 6 mesi in presenza di comprovate esigenze.

### **Art. 23**

#### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della deliberazione di adozione e la successiva pubblicazione per giorni 15 all'albo pretorio del Comune.

**Note:**

\*Articolo modificato con deliberazione C.C. n. 28 del 31/05/04